

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2003

che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale

[notificata con il numero C(2003) 764]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/181/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica.
- (2) È necessario prevedere l'istituzione progressiva di limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) dei metodi analitici per le sostanze per le quali non è stato definito alcun limite consentito ed in particolare per quelle sostanze il cui impiego non è autorizzato oppure espressamente vietato all'interno della Comunità al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 96/23/CE.
- (3) A seguito del rilevamento di cloramfenicolo, nitrofurani e acetato di medrossiprogesterone in alimenti di origine animale, il livello da fissare per gli LMRR armonizzati per tali sostanze sono stati concordati in consultazione con i laboratori comunitari di riferimento, i laboratori nazionali di riferimento e gli Stati membri.
- (4) La somministrazione a scopo zootecnico di una delle sostanze citate continua tuttavia ad essere autorizzata alle precise condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva 96/22/CE.

(5) È necessario stabilire livelli armonizzati per il controllo di tali sostanze al fine di assicurare lo stesso livello di protezione dei consumatori in tutta la Comunità. Per tale motivo la decisione 2002/657/CE della Commissione⁽²⁾ andrebbe modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/657/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, «allegato» è sostituito da «allegato I»;
- 2) all'articolo 3, lettere b) e c), «allegato» è sostituito da «allegato I»;
- 3) l'articolo 4 è sostituito da quanto segue:

«Gli Stati membri si assicurano che i metodi analitici utilizzati per individuare le seguenti sostanze rispettino i limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) stabiliti nell'allegato II, rispetto alle matrici indicate nell'allegato stesso:

 - a) cloramfenicolo,
 - b) metaboliti di nitrofurano,
 - c) medrossiprogesterone.»
- 4) il testo di cui all'allegato della presente decisione è inserito come allegato II.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

*ALLEGATO**«ALLEGATO II***Limiti minimi di rendimento richiesti**

Sostanza e/o metabolita	Matrici	LMRR
Cloramfenicolo	Carni Uova Latte Urina Prodotti dell'acquacultura Miele	0,3 µg/kg
Acetato di Medrossiprogesterone	Grasso di rognone di suino	1 µg/kg
Metaboliti di nitrofurano: — Furazolidone — Furaldone — Nitrofurantoina — Nitrofurazone»	Carni di pollame Prodotti dell'acquacultura	1 µg/kg per tutti